

## ACCORDO QUADRO

### TRA

L'Università Campus Bio-Medico di Roma con sede in Roma, Via Alvaro del Portillo, 21, 00128, C.F. 97087620585, P.IVA 04802051005, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore, Prof. Raffaele Calabrò e dal Direttore Generale dell'Università, Dott. Andrea Rossi, domiciliati per la carica presso la sede dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (nel seguito indicata come "UCBM"),

### E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede in Roma, Via Po, 14, 00198, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, rappresentato ai fini del presente atto dal Commissario Straordinario, Cons. Dott. Gian Luca Calvi, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (nel seguito indicato come "CREA"),

nel seguito, Università e CREA sono anche definite, singolarmente, la **Parte**, e congiuntamente, anche le **Parti**

### Premesso che

#### UCBM:

- promuove strutture tra di loro integrate, di ricerca scientifica, insegnamento universitario e assistenza medico sanitaria;
- ha interesse nell'avviare i rapporti con Enti Esterni al fine di sviluppare collaborazioni di ricerca, nell'aggiornamento professionale e nella sperimentazione di nuove attività didattiche ed integrative;
- ha istituito, tra l'altro, le Facoltà Dipartimentali di Medicina e Chirurgia, con il Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana, e di Ingegneria;

#### il CREA:

- è Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle

conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico dell'agricoltura nazionale;

- allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici:
  - a) imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed hanno come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo agricolo nazionale;
  - b) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso attività di miglioramento genetico ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
  - c) favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese del settore agricolo, ittico, agroindustriale e forestale;
  - d) opera in raccordo con le Università, con il CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con le Stazioni sperimentali per l'industria anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
  - e) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani anche attraverso l'assegnazione di borse di studio:
    - per lo svolgimento delle sopraindicate attività, può, tra l'altro, stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
    - è stata già svolto, come CRA, una qualificata collaborazione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma realizzando una produzione scientifica e servizi consistenti.

UCBM e CREA ritengono:

- di comune interesse sviluppare la collaborazione nell'attività didattica e scientifica;
- che le attività di ricerca e di didattica oggetto del presente Accordo Quadro assumono la connotazione di collaborazioni scientifiche;

- che tali attività di ricerca sono comunque congruenti con le attività didattiche istituzionalmente svolte presso le aule, i laboratori e gli istituti dell'Università e le strutture del CREA.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

Oggetto del presente Accordo Quadro è quello di realizzare una collaborazione didattica e scientifica, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

**Art. 3**

UCBM e CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Strutture interessati.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, UCBM e CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università.

**Art.4**

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione. Questi accordi non devono comunque ritardare la pubblicazione dei risultati scientifici.

**Art. 5**

Gli studenti UCBM iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato.

#### **Art. 6**

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

#### **Art. 7**

Per il personale dell'UCBM e del CREA impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

#### **Art. 8**

Il presente Accordo Quadro ha validità triennale a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

#### **Art. 9**

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra UCBM e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

#### **Art. 10**

L'attuazione del presente Accordo Quadro non comporta per il CREA e per UCBM alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo Quadro sarà disciplinata mediante specifiche Convenzioni operative o esecutive nelle quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

### **Art. 11**

UCBM e CREA convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo Quadro, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

### **Art. 12**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura e verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi. Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN intestato al CREA, specificando la causale "Rimborso imposta di bollo su Accordo CREA/UCBM".

### **Art. 13**

Il presente Accordo Quadro è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 punto 20.

### **Art. 14**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Accordo. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.

Pertanto con la formalizzazione dell'Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **Art. 15**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

UCBM dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente. A tale fine, CREA dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet

dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

CREA dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dai paragrafi precedenti. A tale fine, UCBM dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CREA (consultabile sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.crea.gov.it>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

### **Art. 16**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 9, 10, 12, 14, 15.

Letto, approvato e sottoscritto

Università Campus Bio-Medico  
di Roma - UCBM

Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia agraria - CREA

---

---